

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1965

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (583) (D'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 384, 387, 389
FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	387, 388, 389
PEZZINI	388
TORELLI, relatore	385, 387
VARALDO	387
ZANE	388

« Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia » (1011) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	380, 381, 382, 383, 384
ANGELINI	382
BERMANI	381
BOCCASSI	381

CAPONI	Pag. 381, 382
DI PRISCO	381
FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	382, 384
PEZZINI, relatore	380, 381, 382, 383, 384
TORELLI	383
VALSECCHI	382, 383
VARALDO	382, 383

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermanni, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Macaggi, Maggio, Pasquato, Pezzini, Samaritani, Saxl, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fenoaltea.

BRAMBILLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ammissione all'esercizio di opzione per l'assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia » (1011)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione all'esercizio di opzione per la assistenza di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PEZZINI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, con il disegno di legge di iniziativa governativa oggi al nostro esame si concede il diritto di opzione in favore dell'assistenza di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a quei pensionati che ne erano precedentemente esclusi perchè fruitori di assistenza per altro titolo, venendosi così, in sostanza, a rimediare ad un grave inconveniente che si era determinato a seguito dell'applicazione della succitata legge n. 692. L'articolo 1 di quella legge stabilisce infatti, che l'assistenza di malattia prevista dalla legge medesima è estesa ai pensionati « semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia »; e fui proprio io, come relatore di quel provvedimento, che proposi — e la Commissione l'accettò — di introdurre tale disposizione restrittiva al fine di evitare ogni possibilità di duplicazioni.

Tale esclusione, evidentemente, ha comportato per talune categorie di pensionati, aventi diritto per altro titolo ad una assistenza sanitaria non comprensiva di tutte le prestazioni considerate dalla legge del 1955, un trattamento di sfavore per effetto della preclusione di qualsiasi possibilità di opzione.

Sono quindi particolarmente lieto di essere stato nominato relatore anche del presente disegno di legge, che raccomando senz'altro all'approvazione della Commissione, poichè esso — come ho già rilevato in precedenza — viene ad eliminare una palese ingiustizia nei confronti di alcune categorie di pensionati, della quale mi ritengo uno dei maggiori responsabili.

È necessario tenere presente che l'ammissione illimitata del diritto all'esercizio di opzione verrebbe a comportare in pratica la abrogazione della disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, perchè tutti gli altri trattamenti assistenziali attualmente previsti sono — se non altro per quanto riguarda la durata delle prestazioni, che in base alla legge n. 692 non hanno alcuna limitazione di tempo — meno vantaggiosi di quello attuato dalla più volte citata legge n. 692.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame viene, pertanto, a modificare il primo comma dell'articolo 1 di quella legge, ammettendo esplicitamente la facoltà di opzione per l'assistenza di malattia prevista da detta legge anche quando il pensionato fruisca dell'assistenza per altro titolo, purchè quest'ultima non preveda tutte le prestazioni considerate dalla legge n. 692 e precisamente: a) l'assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica; b) l'assistenza ospedaliera; c) l'assistenza farmaceutica; d) l'assistenza integrativa sanitaria. Evidentemente, tale nuova disposizione, per effetto delle opzioni di cui trattasi, comporterà delle conseguenze di natura finanziaria, il che richiede, necessariamente, una particolare disciplina.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge, pertanto, si stabilisce che, in caso di opzione del pensionato per l'assistenza prevista dalla legge n. 692, l'Istituto precedentemente tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo dovrà versare a quello sul quale grava l'onere dell'assistenza i contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente un'attività lavorativa; ovvero l'importo corrispondente

al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'Istituto di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza quale familiare a carico del lavoratore.

L'articolo 3 del provvedimento stabilisce, infine, che la legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Concludo la mia relazione invitando ancora una volta la Commissione a voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge in esame.

BOCCASSI. Come è stato già rilevato in modo chiaro e preciso dall'onorevole relatore, il disegno di legge sottoposto al nostro esame viene a colmare una grave lacuna che si era determinata a seguito dell'applicazione della legge 4 agosto 1955, numero 692, consentendo ai pensionati la facoltà di optare, entro certi limiti esplicitamente fissati dall'articolo 1 del provvedimento, per l'assistenza di malattia prevista dalla predetta legge n. 692, anche quando abbiano diritto all'assistenza per altro titolo.

Mi dichiaro, pertanto, senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

DI PRISCO. Nel dare anch'io voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, desidero pregare l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale della necessità di provvedere ad una adeguata opera di propaganda al fine di informare gli interessati dell'approvazione del provvedimento, poichè altrimenti, per ignoranza, soprattutto nei piccoli centri, gli inconvenienti lamentati continueranno a verificarsi per molto tempo ancora.

Sarebbe, quindi, opportuno, a mio avviso, che venissero inviati dal Ministero ed affissi nei vari Comuni manifesti che portassero a conoscenza degli interessati, in modo non equivoco, le nuove disposizioni a loro favore!

BERMANI. Mi dichiaro anch'io perfettamente d'accordo sul provvedimento in

esame. Sono inoltre del parere che sia opportuna una adeguata propaganda da parte del Ministero, con avvisi o manifesti non ermetici da affiggere in tutti i Comuni, specialmente nei più piccoli, al fine di evitare che le nuove disposizioni rimangano lettera morta.

CAPONI. Desidero prospettare un caso specifico. Prendiamo in considerazione dei vecchi mezzadri o coltivatori diretti che abbiano lasciato il podere: costoro, se hanno un figlio o una figlia che lavora, potranno usufruire, come familiari a carico, dell'assistenza malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, dal momento che nell'articolo 1 del disegno di legge è detto « o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia ». Viceversa, se non hanno nessuno in famiglia che lavori, nel lasciare il podere e, quindi, nel momento in cui hanno più bisogno, non possono godere più di alcuna assistenza.

Domando quindi all'onorevole Sottosegretario di Stato se è nelle intenzioni del Ministero lasciare ancora insoluti questi casi. Secondo il mio parere, sarebbe possibile giungere ad una norma che preveda un minimo di assistenza di malattia anche per quei mezzadri o coltivatori diretti, pensionati della Previdenza sociale, che ne siano privi in quanto — come è noto — in questi casi l'INAM non riconosce alcuna forma di assistenza.

PRESIDENTE. Desidero far notare al senatore Caponi che, pur essendo le sue osservazioni fondate, non è possibile risolvere tale questione con il presente strumento legislativo. Per soddisfare quella che è una sacrosanta istanza delle categorie surricordate (che rappresentano, per fortuna, una parte esigua di pensionati) è necessario un disegno di legge *ad hoc*. È auspicabile, pertanto, che venga al più presto una iniziativa governativa o parlamentare per affrontare il problema che, peraltro, ripeto, è di dimensioni limitate.

PEZZINI, relatore. Il disegno di legge in esame prevede semplicemente l'ammissione all'esercizio di opzione per l'assi-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª SEDUTA (31 marzo 1965)

stenza di cui alla legge n. 692 dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia. È evidente, pertanto, che la lacuna denunciata dal senatore Caponi dovrà essere colmata in altra sede.

C A P O N I . Non vedo per quale motivo non si possa introdurre nel provvedimento in questione un articolo aggiuntivo che risolva la questione da me lamentata! Senza dubbio, con le nuove disposizioni che stiamo per approvare si riduce di molto il numero di coloro che sono privi di assistenza adeguata, ma mi sembra che anche quei pochi che ne sono esclusi completamente dovrebbero essere in qualche modo sistemati!

P R E S I D E N T E . Torno a ripetere al senatore Caponi che è necessario a tal fine un altro strumento legislativo.

V A R A L D O . Come è stato rilevato dal Presidente e dal relatore, la questione, senz'altro giusta, sollevata dal senatore Caponi non può essere trattata e risolta nel disegno di legge in discussione, poichè questo riguarda soltanto la concessione dell'esercizio di opzione per l'assistenza prevista dalla legge n. 692 del 1955 ai pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza.

Tornando poi al testo del disegno di legge, vorrei prospettare agli onorevoli colleghi la opportunità di modificare la dizione usata nel primo comma dell'articolo 1, il quale recita: « L'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è modificato nel senso che ai titolari... », in quanto tale dizione mi sembrerebbe più adatta ad una interpretazione autentica che non ad una modificazione.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'osservazione fatta dal senatore Varaldo, effettivamente, mi sembra giusta.

V A L S E C C H I . Per quanto concerne l'aspetto finanziario della questione, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che in base alle nuove disposizioni previste dal disegno di legge

che stiamo per approvare si verrà ad accollare all'INAM (che attualmente sta attraversando momenti difficilissimi!) un ulteriore onere, la cui entità non viene neppure individuata: infatti, anche se gli Istituti tenuti a provvedere alla erogazione della assistenza per altro titolo dovranno versare all'INAM i contributi già riscossi, è a tutti noto che questi contributi sono notevolmente inferiori a quelli previsti dall'INAM stesso.

Vorrei quindi sapere dall'onorevole Sottosegretario di Stato se è stato interpellato in proposito l'Ente interessato.

A N G E L I N I . A me pare che la questione sollevata dal senatore Valsecchi sia già prevista all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, là dove è detto: « In luogo della procedura di cui al precedente comma, i rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni per l'assistenza di malattia prevista per i pensionati potranno tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia essere annualmente definiti forfettariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dall'Istituto, Ente o Cassa debitore ».

P R E S I D E N T E . Desidero far presente al senatore Valsecchi che l'organismo di tutela dell'INAM è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non la Commissione lavoro del Senato.

V A L S E C C H I . Appunto per questo ho chiesto al Sottosegretario di Stato un chiarimento in proposito.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Posso rassicurare il senatore Valsecchi dicendo che nella elaborazione del presente disegno di legge è stato tenuto conto del parere dell'INAM. Provvedimenti di questo genere vengono sempre elaborati d'accordo con gli Istituti interessati.

P E Z Z I N I , *relatore.* Per quanto si riferisce alla questione posta dal senatore

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª SEDUTA (31 marzo 1965)

Caponi, ritengo che potrebbe essere affrontata in un ordine del giorno, che io dichiaro fin d'ora di accettare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è modificato nel senso che ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo medesimo, è data facoltà di optare per l'assistenza di malattia prevista da detta legge anche se l'assistenza stessa spetta loro per altro titolo o in virtù di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere purchè l'assistenza di malattia spettante ai titolari di pensione per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni:

- 1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
- 2) assistenza ospedaliera;
- 3) assistenza farmaceutica;
- 4) assistenza integrativa sanitaria.

La facoltà di opzione deve essere esercitata dal titolare della pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro il termine di trenta giorni da quello della liquidazione della pensione o rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di malattia prescelto e a quello escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio della opzione è operante anche per i familiari considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare di pensione che ha esercitato l'opzione.

VARALDO. Come ho già fatto notare in sede di discussione generale, sarebbe

opportuna una migliore formulazione del primo comma dell'articolo 1.

VALSECCHI. Si potrebbe dire: « L'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è così modificato: ... ».

PEZZINI, relatore. Propongo di sostituire nel primo comma le parole: « L'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è modificato nel senso che ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo medesimo, è data facoltà ... » con le altre: « Ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è data facoltà... ».

TORELLI. Si potrebbe adottare anche questa dizione: « A modifica dell'articolo 1, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è data facoltà ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati, indicati nell'articolo medesimo, di optare... ».

PEZZINI, relatore. Non so quanto sia opportuno parlare espressamente di modifica. In effetti, secondo il mio parere, non si tratta di una vera e propria modifica, bensì di una integrazione.

Insisto pertanto nell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi del precedente articolo, l'Istituto, Ente, o Cassa tenuto ad erogare l'assistenza di malattia per altro titolo, deve versare a quello

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)30^a SEDUTA (31 marzo 1965)

sul quale grava l'onere per l'assistenza di malattia;

a) i contributi per esso riscossi per la assicurazione contro le malattie, se si tratta di pensionato assicurato obbligatoriamente contro le malattie in quanto esercente una attività lavorativa ovvero quale familiare a carico di lavoratore, limitatamente, per quest'ultimo caso, alle assicurazioni di malattia previste rispettivamente per i coltivatori diretti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per gli artigiani dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e per gli esercenti attività commerciali, dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) l'importo corrispondente al costo medio unitario per assistibile, rilevato sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio precedente, che l'Istituto, Ente o Cassa di malattia avrebbe dovuto sostenere, se si tratta di pensionato avente titolo all'assistenza di malattia quale familiare a carico di persona assicurata come lavoratore dipendente da terzi.

In luogo della procedura di cui al precedente comma, i rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni per l'assistenza di malattia prevista per i pensionati potranno tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia essere annualmente definiti forfettariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dall'Istituto, Ente o Cassa debitore.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Caponi, Boccassi, Di

Prisco, Samaritani e Bermani, il seguente ordine del giorno:

« La 10^a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1011, concernente l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che estenda l'assistenza di malattia a tutti i pensionati, precedentemente soggetti ad assicurazione obbligatoria, che attualmente ne sono privi ».

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri: « Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (583)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Caleffi Mariotti, Bermani, Cenini, Pezzini, Lami Starnuti e Schietroma: « Istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che, dopo l'ampia discussione già svoltasi in sede referente, il disegno di legge — su richiesta unanime della Commissione al Presidente del Senato — è stato assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che il senatore Torelli ha presentato degli emendamenti al disegno di legge in discussione, dei quali ritengo utile dare subito lettura, in sede di discussione generale, al fine di

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª SEDUTA (31 marzo 1965)

una migliore valutazione del provvedimento stesso:

Emendamento sostitutivo dell'articolo 1:

« L'articolo 1 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è sostituito dal seguente:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito come segue:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
- 3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;
- 4) Direzione generale del collocamento della mano d'opera;
- 5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
- 6) Direzione generale della cooperazione;
- 7) Ispettorato centrale del lavoro ».

Emendamento sostitutivo dell'articolo 2:

« Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628 sono sostituiti dai seguenti:

L'Ispettorato del lavoro è costituito, oltre che dall'Ispettorato centrale di cui all'articolo 1, da:

- a) un Ispettorato medico, operante nell'ambito dell'Ispettorato centrale;
- b) Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione;
- c) Ispettorati provinciali nei rimanenti capoluoghi di Provincia.

L'Ispettorato centrale provvede all'amministrazione, all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo degli altri Uffici dell'Ispettorato del lavoro, sui quali esercita potere gerarchico.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro, sono impartite dalle singole Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso all'Ispettorato centrale la disciplina dei mez-

zi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Il comma quarto del predetto articolo è soppresso.

Al comma quinto del predetto articolo sostituire la parola "settimo" con la parola "sesto" ».

Emendamento sostitutivo dell'articolo 3:

« All'articolo 7 della legge 22 luglio 1961, n. 628, premettere il seguente comma:

All'Ispettorato centrale del lavoro è preposto un Ispettore generale capo, da nominarsi tra gli Ispettori generali del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

All'articolo 18 il secondo comma è sostituito dal seguente:

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il Capo dell'Ispettorato centrale del lavoro ».

Aggiungere il seguente articolo 3-bis:

« Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nella tabella b) allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è istituito un posto con la qualifica di Ispettore generale capo, con coefficiente di stipendio 900, e con diminuzione contemporanea di un posto di Ispettore generale con coefficiente di stipendio 670 ».

Aggiungere il seguente articolo 5:

« La presente legge avrà effetto il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

T O R E L L I, relatore. Ho già esposto, nel corso della discussione in sede referente, le argomentazioni che mi inducono ad esprimere pieno consenso al disegno di legge. Mi limiterò pertanto ad illustrare gli emendamenti che ritengo tuttavia utile apportare al testo in esame.

Il primo emendamento da me proposto, come si può facilmente rilevare dalla lettura che ne è stata data dall'onorevole Presidente, tende a sostituire integralmente l'articolo 1 del disegno di legge e in definitiva non fa che riproporre il testo attuale dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1961, n. 628, con la sola aggiunta del nuovo Ispettorato centrale del lavoro.

Quanto al secondo emendamento, sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, ritengo opportuno, per un miglior chiarimento, dare lettura del testo attuale dei primi tre commi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628:

« L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;

b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

c) un Ispettorato medico centrale (che io sposterei nella classifica dall'ultimo al primo posto).

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dello Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive ».

Appare evidente, dal confronto tra i due testi, che il secondo ed il terzo comma del testo da me proposto non sono altro che la quasi totale ripetizione del secondo e terzo comma della legge base, con la sola sostituzione delle parole: « La Direzione generale degli affari generali e del personale » con le altre « L'Ispettorato centrale ».

Per quanto si riferisce poi alla soppressione, proposta nel mio emendamento, del quarto comma dell'articolo 3 della legge numero 628, che recita: « Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà

provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale », vi è da rilevare che tale soppressione si rende necessaria perchè con la istituzione dell'Ispettorato centrale del lavoro noi creeremmo appunto una organizzazione unitaria al fine di assicurare — come è detto nella legge — il coordinamento dei servizi, per cui il comma in questione verrebbe a perdere totalmente di efficacia.

Come conseguenza di tale soppressione sarà necessario sostituire al quinto comma dello stesso articolo 3 la parola « settimo » con l'altra « sesto ».

Avevo, inoltre, presentato un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge in esame tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'articolo 7 della legge 22 luglio 1962, n. 628, premettere il seguente comma:

« All'Ispettorato centrale del lavoro è preposto un Ispettore generale capo, da nominarsi tra gli Ispettori generali del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

All'articolo 18 il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il Capo dell'Ispettorato centrale del lavoro » », ma ritengo opportuno non insistere su di esso, come pure sugli articoli aggiuntivi 3-bis e 5, perchè da ulteriori studi ed accertamenti sono pervenuto al convincimento che gli stessi potrebbero suscitare delle perplessità in diversi ambienti. In particolare, per quanto si riferisce all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, desidero spiegare che esso mi sembra inopportuno poichè si verrebbe già ad indicare, restringendolo, l'ambito di scelta del futuro Ispettore generale capo, men-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª SEDUTA (31 marzo 1965)

tre è senza dubbio più giusto lasciare la più ampia possibilità di nomina e permettere che concorrano al posto di cui trattasi non soltanto coloro che già fanno parte del Corpo degli ispettori, ma anche coloro che ne hanno titolo nell'ambito del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Resta allora precisato che gli emendamenti presentati dal senatore Torelli al disegno di legge in esame si riferiscono agli articoli 1 e 2 e che gli altri sono ritirati.

Giunti a questo punto, riterrei utile sentire il parere del Governo sugli emendamenti.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero anzitutto far presente agli onorevoli Commissari che ho ricevuto il testo degli emendamenti soltanto ieri sera alle 20 e che, pertanto, non ho avuto molto tempo a disposizione per un esame approfondito degli stessi. Comunque, dopo una sommaria lettura, devo manifestare una certa perplessità nei confronti dell'emendamento proposto all'articolo 1; temo, infatti, che con la dizione suggerita dal senatore Torelli il rango dell'Ispettorato centrale del lavoro rimanga indeterminato, non venga cioè risolta la questione del contatto diretto con il Ministro e della partecipazione del capo dell'Ispettorato al Consiglio di amministrazione.

Ulteriori perplessità mi sembra poi che suscitino, circa la competenza, il testo dell'emendamento proposto all'articolo 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Sono del parere che in materia di competenza la formulazione attuale dell'articolo 2 sia da preferirsi in quanto più esplicita. Il testo proposto dal senatore Torelli lascia fuori un aspetto non secondario della questione, quale è appunto quello della competenza.

TORELLI, *relatore*. Ho lasciato fuori tale aspetto volutamente: il disegno di legge in esame, se non erro, vorrebbe assorbire nell'Ispettorato centrale del lavoro la com-

petenza sia della Direzione generale degli affari generali e del personale che dell'Ispettorato medico centrale, mentre, secondo il mio parere, soprattutto per quanto si riferisce a quest'ultimo, le competenze specifiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge-base dovrebbero essere ad esso conservate.

VARALDO. Secondo il mio parere sarebbe opportuno, per maggiore chiarezza, non indicare le modifiche da apportare agli articoli della legge-base, ma riprodurre gli articoli stessi come risulterebbero modificati. Desidererei inoltre avere dei chiarimenti dal senatore Torelli circa il significato del comma: « Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro, sono impartite dalle singole Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso all'Ispettorato centrale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive », che non mi risulta troppo chiaro per l'evidente accavallamento delle Direzioni generali con l'Ispettorato centrale del lavoro.

Ritengo, pertanto, anche in considerazione delle perplessità manifestate dall'onorevole Sottosegretario di Stato, che sarebbe forse opportuno rinviare la discussione ad altra seduta, per consentire un più approfondito esame degli emendamenti proposti.

TORELLI, *relatore*. Faccio rilevare al senatore Varaldo che il comma da lui testè richiamato non è altro che la ripetizione dell'identico comma contenuto nell'articolo 3 della legge n. 628. Tale comma, a mio avviso, ha un suo preciso significato, poichè l'Ispettorato riceve appunto dalle varie Direzioni generali gli ordini per esercitare determinate funzioni e determinate forme di attività. Non possono, cioè, essere altro che le Direzioni generali competenti per ogni singola materia a dare le direttive per l'esecuzione dei compiti da parte dell'Ispettorato.

Può darsi che questa sia una dizione confusa, tuttavia si tratta delle stesse disposizioni della legge 22 luglio 1961, n. 628.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Capisco lo spirito e l'intendimento di una miglior sistematica, che sono alla base degli emendamenti proposti dall'onorevole relatore. Tuttavia, in linea di fatto, come ho già avuto modo di far rilevare nel corso della precedente seduta, esistono notevoli difficoltà per il funzionamento dell'Ispettorato, il quale non dispone degli organi e dei mezzi per svolgere adeguatamente i propri compiti. Ho anche fatto rilevare, la scorsa volta, come sussistano perplessità da parte del Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione, che, a mio modo di vedere, sono dovute ad un malinteso, perchè noi non intendiamo creare alcun organo nè alcuna nuova struttura, soltanto intendiamo stabilire una posizione gerarchica che faciliti l'adempimento dei compiti d'istituto. Io non posso nascondere il timore che, modificando l'articolo 1 della legge fondamentale, cioè la struttura del Ministero — anche se si tratta di una modifica più formale che sostanziale — le perplessità del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione vengano ad essere rafforzate. Ed allora, mentre mi proponevo, nel lasso di tempo che intercorrerà tra il passaggio del provvedimento dal Senato — ove da questi dovesse essere approvato — alla Camera dei deputati, di chiarire con il Ministro della riforma della pubblica Amministrazione la reale portata del provvedimento (credo con qualche probabilità di successo in quanto appunto si tratta di modifiche di forma) temo che incontrerei un ostacolo non indifferente se dovessi impostare la discussione avendo alle spalle un testo più innovatore, quale quello suggerito dal relatore per l'articolo 1.

Anche per quanto concerne l'emendamento all'articolo 2, confesso che nutro qualche perplessità sulla ripartizione delle competenze, mentre mi sembra che il disegno di legge originario, trasferendo puramente e semplicemente le attuali competenze della Direzione generale del personale all'Ispettorato centrale, non lasciano adito a dubbi e, in ogni caso, non autorizzano incertezze da

parte del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.

In conclusione, sarei molto grato all'onorevole relatore se volesse tener presenti le circostanze specifiche da me enunciate, che non svalutano affatto il merito intrinseco degli emendamenti proposti, ma che, a mio avviso, dovrebbero far dubitare sulla opportunità pratica di insistervi. In sostanza, è il caso di tener conto della possibilità che, per volere far meglio, si finisca per non fare nulla.

P E Z Z I N I . Io proporrei di soprassedere ad una affrettata decisione: si tratta di materia molto delicata, per la quale mi sembra indispensabile procedere d'intesa col Ministero interessato. Le perplessità oggi emerse fanno infatti ritenere che non ci sia ancora un accordo perfetto tra Governo e Commissione.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non abbiamo avuto il tempo di esaminare le nuove proposte: ci sono state fatte pervenire ieri sera!

P E Z Z I N I . Ricordo il travaglio della legge 22 luglio 1961, n. 628, perchè allora mi trovavo al Ministero del lavoro: già in quella occasione ci prospettammo le esigenze che sono state oggi sottolineate, ma non potemmo soddisfarle non perchè fossero state male valutate, bensì per insuperabili difficoltà esterne.

Ad ogni modo, ritengo sia opportuno procedere ad un ulteriore esame del problema, trasferendo magari al relatore il compito di mettersi in contatto con il Ministero per una sua soluzione.

Z A N E . Mi associo alla richiesta di rinvio della discussione e vorrei cogliere la occasione per rivolgere una preghiera all'onorevole rappresentante del Governo, anticipando l'esame dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, relativo al finanziamento dell'Ispettorato del lavoro. Vorrei rinnovare, cioè, una richiesta già rivolta in sede di re-

dazione del parere allegato al bilancio del lavoro e della previdenza sociale.

A proposito dell'attività dell'Ispettorato del lavoro, rilevai allora che gli organici sono purtroppo incompleti, perchè i concorsi vanno deserti: vi sono attualmente in servizio 3.000 unità in luogo delle 4.000 previste. Attualmente — ecco il punto su cui desidero soffermarmi — l'Ispettorato non difetta di mezzi finanziari, giacchè il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che è richiamato all'articolo 4 del disegno di legge in esame, stabilisce che alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale e per tutti gli altri servizi (compreso quello inerente al personale dell'Arma dei carabinieri dislocato presso gli uffici periferici) viene provveduto per 500 milioni a carico del bilancio dello Stato, cifra fissa, e per il rimanente — oltre 4 miliardi — con contributi: a) a carico degli istituti di assicurazione sociale; b) a carico delle imprese industriali ed agricole soggette ad assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali oneri vengono stabiliti di volta in volta, per ciascun esercizio finanziario, in misura preventiva per quote non superiori all'uno per cento dei premi riscossi dagli enti per l'assicurazione contro gli infortuni.

A questo proposito ricordavo nella mia relazione che il senatore Varaldo, svolgendo un'apprezzatissima esposizione sul bilancio del Ministero del lavoro per l'esercizio 1959-1960, aveva messo in evidenza una particolare situazione creatasi nella gestione dell'Ispettorato del lavoro, sotto forma di notevoli eccedenze di fondi non utilizzati. La legge, invece, prevede che le eventuali eccedenze rispetto alla spesa risultante alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte del contributo, vengano, con decreto del Ministro del tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo (ed invece non sono riuscito a rintracciare questa reiscrizione nel capitolo spese del Ministero del lavoro). Di tale eccedenza, il Ministero dovrà tener conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato.

Abbiamo motivo di ritenere che, a seguito della lievitazione dei salari e in relazione alla situazione precedente alla congiuntura, si sia creato un ulteriore aumento delle disponibilità, sulle quali già il senatore Varaldo aveva richiamato l'attenzione del Ministro, sempre in forza dei contributi riscossi in virtù del richiamato decreto 19 marzo 1955, n. 520. Non possiamo poi sotto-cedere il fatto che il potenziamento dell'Ispettorato del lavoro ha già comportato di anno in anno un impegno di spesa maggiore, peraltro largamente soddisfatto dalle maggiori entrate. Tutto ciò veniva rilevato dal relatore sia per avere notizie esaurienti circa l'entità di questi accantonamenti, sia per sollecitare — in relazione agli interventi dei colleghi della 10ª Commissione — un ulteriore potenziamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, che mancano tuttora di una adeguata organizzazione centrale.

Ciò premesso, la preghiera che rivolgo all'onorevole Sottosegretario è di farci avere notizie circa l'entità di questi accantonamenti, anche ai fini del finanziamento previsto dall'articolo 4 del disegno di legge in esame.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non si oppone alla richiesta di rinvio della discussione. Per quanto concerne l'istanza avanzata dal senatore Zane, avrei dato subito una risposta se la materia fosse stata di mia diretta competenza; non essendo così, devo riservarmi di fargli avere le notizie che ha richiesto.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a una prossima seduta, per consentire un più approfondito esame degli emendamenti proposti dal relatore.

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari